

# L'emergenza virus e la sospensione degli obblighi Ma la diligenza dei soci resta sempre doverosa



di **Riccardo Borsari**

**F**in dall'inizio dell'emergenza sanitaria il legislatore è intervenuto tentando di attutire l'impatto dell'epidemia sul tessuto economico e produttivo. Oltre al sostegno di liquidità alle imprese, le misure hanno riguardato principalmente il diritto della crisi d'impresa e il diritto societario. Non sono stati elaborati nuovi istituti, bensì sono state introdotte deroghe «con data di scadenza» rispetto alle ordinarie regole sostanziali e processuali. Il Decreto liquidità ha, infatti, previsto una serie di interventi finalizzati a favorire l'immissione di liquidità nelle casse delle società e, in ogni caso, a evitare che una mancata ricapitalizzazione comporti la necessaria messa in liquidazione di società che, prima dell'emergenza, operavano in condizione di continuità. In particolare, l'art. 8 del Decreto ha disposto la

non applicazione degli obblighi di postergazione dei finanziamenti dei soci effettuati tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020, chiaramente con la finalità di incentivare i soci a finanziare le imprese anche in presenza di una situazione di crisi (senza temere di dover restituire il rimborso del finanziamento in caso di successivo fallimento della società). In parallelo, l'art. 6 ha previsto che, per il periodo dal 9 aprile al 31 dicembre 2020, siano sospesi gli obblighi di ricapitalizzazione delle imprese. Nel corso del medesimo periodo, inoltre, la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale non costituisce causa di scioglimento. Ovviamente, la temporanea sospensione dei citati obblighi non comporta il venir meno degli oneri di diligenza gestoria: il socio – soprattutto se anche amministratore – che abbia concesso un finanziamento alla società nel corso dell'emergenza

sanitaria dovrà valutare attentamente le condizioni economico-finanziarie della società stessa (e dare atto di tale valutazione) prima di chiedere la restituzione. Parimenti, l'amministratore di una società che necessiti di essere ricapitalizzata ha l'onere di verificare tempestivamente se la problematica patrimoniale implichi una situazione di crisi o insolvenza e, nel caso, dovrà attivarsi immediatamente. Non va, infatti, dimenticato che a far data del 30 giugno è venuto meno un altro importante «blocco» introdotto a suo tempo dal Decreto liquidità, riguardante l'improcedibilità di tutti i ricorsi volti alla dichiarazione di fallimento depositati a seguito del 9.3.2020. Di conseguenza, oggi è nuovamente possibile per i creditori avviare la procedura fallimentare.

Gli imprenditori dovrebbero, quindi, adottare le proprie determinazioni, tenendo a mente che la

normativa emergenziale non ha modificato i criteri di gestione. Una particolare cautela andrebbe applicata sul versante del procacciamento di liquidità: l'amministratore non dovrebbe tralasciare l'analisi di sostenibilità e, anzi, dovrebbe sforzarsi di elaborare un piano pluriennale che consenta, da un lato, di contestualizzare l'attuale momento di crisi e, dall'altro, di monitorare in maniera più oggettiva possibile l'adeguatezza delle scelte gestorie.

Pertanto, va tenuto a mente che la «parentesi» creata dal legislatore si chiuderà verosimilmente nel momento in cui le conseguenze dell'epidemia si manifesteranno in maniera più impattante, sotto il profilo economico. È, pertanto, imprescindibile un atteggiamento di massima attenzione e prudenza, in ottica di lungo periodo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA